

LA LEGGE REGIONALE PER L'ACQUA PUBBLICA: LUCI ED OMBRE

Il testo del disegno di legge esitato per l'Aula dalla IV Commissione ARS in materia di risorse idriche recepiva le principali priorità contenute nei disegni di legge di iniziativa popolare e consiliare per l'acqua pubblica sottoscritto da cittadini e consigli comunali.

La legge faceva leva, oltre che sul risultato referendario e sulla volontà di cittadini ed Enti Locali, sull'articolo 14 lettera i) dello Statuto della Regione Siciliana che da potestà legislativa alla Regione sulla materia e sui principi del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea articoli 14 e 106, comma 2 e del Protocollo 26 sui servizi di interesse generale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che consentono di escludere il richiamo esclusivo ai criteri della tutela della concorrenza per la gestione di un servizio di interesse generale che tutela un diritto umano di accesso universale.

Una proposta di legge innovativa nel panorama nazionale poiché, attraverso una visione olistica dell'intero settore delle acque, aveva individuato come prima priorità la riforma dell'intero ciclo delle acque per tutti gli usi plurimi, che fosse in grado di garantire una "buona" qualità della risorsa idrica e di tutelare il territorio dal rischio frane ed alluvioni, nel rispetto e nella completa attuazione delle normative comunitarie (Direttiva Quadro sulle Acque 60/2000/CE e Direttiva Frane ed alluvioni 60/2007/CE).

Per raggiungere gli obiettivi comunitari fissati dalle due Direttive europee, sarebbe stato indispensabile procedere alla costituzione di un'Autorità regionale di Bacino a livello di Distretto Idrografico della Sicilia che fosse in grado di attuare un efficace Piano di Gestione con l'individuazione degli interventi prioritari necessari.

L'adozione del Piano di Gestione è considerato dalla Commissione Europea requisito indispensabile per potere accedere e spendere le risorse finanziarie comunitarie già allocate nei Fondi Strutturali. Senza l'adozione del Piano perderemo definitivamente una grossa opportunità: non potremo utilizzare le risorse finanziarie comunitarie.

La legge approvata, quindi, non recepisce appieno le norme comunitarie in difformità con quanto già affermato all'articolo 1, che elenca correttamente principi e finalità.

L'articolo 1 approvato, infatti, non intacca sostanzialmente i principi e le finalità stabiliti nel testo esitato dalla IV Commissione ARS:

- si promuove la gestione pubblica del servizio idrico integrato attraverso l'articolo 14 lettera i) dello Statuto della Regione Siciliana che da potestà legislativa alla Regione sulla materia e sui principi del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea articoli 14 e 106, comma 2 e del Protocollo 26 sui servizi di interesse generale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- si afferma che l'acqua è un "bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative quale patrimonio da tutelare";
- si avvia la "progressiva definizione di un sistema tariffario tendenzialmente unitario" (si è in parte depotenziato aggiungendo il termine "tendenzialmente");
- si promuove la realizzazione di un unico sistema informativo regionale in materia di tutela delle acque, di difesa del territorio dal rischio frane ed alluvioni, dal processo di desertificazione e del servizio idrico integrato;
- ad ogni cittadino viene garantito un quantitativo "minimo vitale" di acqua per l'alimentazione e l'igiene intima pari a 50 litri al giorno.

Purtroppo, l'ex articolo 2 che prevedeva, in attuazione dei principi già approvati all'articolo 1, l'istituzione dell'Autorità di Bacino regionale è stato soppresso da un fronte politico trasversale che ha visto il centro destra alla guida sostenuto anche dal centro sinistra.

Soppresso a maggioranza con voto segreto, su proposta di parlamentari del centro destra, anche l'innovativo ex articolo 3 sulla costituzione del Comitato di Consultazione sul Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia che consentiva la partecipazione ed il controllo democratico sul principale strumento di intervento per raggiungere gli obiettivi europei in materia di buona qualità delle acque e di contrasto al rischio frane ed alluvioni.

Altresì, è stato soppresso dallo stesso fronte politico trasversale l'ex articolo 4 che prevedeva il riordino delle competenze in materia di risorse idriche che avrebbe dovuto avviare la riforma dell'intero settore della risorsa idrica per tutti gli usi plurimi.

L'ex articolo 5 approvato (*diventato articolo 3*) prevede, in maniera poco coraggiosa, la riconferma dei 9 Ambiti Territoriali Ambientali (individuati con delimitazione geografica a livello di ex Province) piuttosto che individuare un numero minore di Ambiti (5 o 7) che fossero delimitati e individuati in base a bacini idrici attigui ed omogenei. Decisamente più coraggiosa è la norma (comma 5) che elimina la presenza del "sovrambito" nel nuovo assetto poiché affida la gestione dei sistemi acquedottistici, dei servizi e delle opere idriche di captazione, di accumulo, di potabilizzazione e di adduzione, individuati nel Piano Regolatore Generale (PRG) degli Acquedotti (come è noto alcuni sono gestiti attualmente da Siciliacque), ai nuovi gestori del servizio idrico integrato in ciascun Ambito Territoriale Ottimale. In tal modo, si pone fine ad una distorta applicazione in Sicilia della ex Legge Galli sul servizio idrico integrato che non prevedeva la costituzione di alcun "sovrambito".

Per quanto riguarda l'ex articolo 6 approvato (*diventato articolo 4*) sulla gestione del servizio idrico integrato, la norma non prevede una completa "ripubblicizzazione" della gestione ma tende a incentivare l'affidamento al gestore pubblico da parte alle Assemblee Territoriali Idriche (istituite al posto delle ex Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali).

E' possibile assegnare la gestione del servizio a una società pubblica, mista o anche ai privati. Il ricorso a privati è possibile solo ad alcune condizioni stringenti: ogni affidamento potrà durare un periodo non superiore a nove anni; in caso di interruzione del servizio per più di quattro giorni ad almeno il 2% del bacino, il gestore privato andrà incontro a una sanzione compresa fra i 100 e i 300 mila euro per ogni giorno di interruzione, e alla possibilità di risoluzione del contratto. E' possibile la gestione in forma singola e diretta del servizio idrico integrato da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, i Comuni delle Isole minori ed i Comuni che non hanno consegnato le reti ai vecchi gestori delle ATO, già salvaguardati dalla legge regionale 2/2003 all'articolo 1, comma 6.

Approvato integralmente l'ex comma 7 dell'articolo 7 (*articolo 5 comma 5*) che obbliga le aziende operanti nella Regione a riutilizzare l'acqua impiegata all'interno dell'impianto nel processo industriale e con esclusione del prelievo diretto di acqua proveniente da falda. Sempre all'articolo 7 è prevista la possibilità della gestione in forma singola e diretta per i Comuni che hanno consegnato le reti ai vecchi gestori.

L'ex articolo 8 approvato (*articolo 6*) da mandato al Presidente della Regione di valutare l'esistenza dei presupposti per procedere alla rescissione ed in ogni caso avvia le procedure per la revisione della Convenzione con Siciliacque.

Viene approvato integralmente l'ex articolo 10 (*articolo 8*), così come previsto nel testo dalla IV Commissione ARS e nella proposta di legge di iniziativa popolare, relativo agli strumenti di partecipazione democratica a tutela degli utenti del servizio idrico integrato.

La legge di riforma garantisce gli attuali livelli occupazionali.

Viene sancito con l'ex articolo 12 (*articolo 10*) la garanzia di un quantitativo "minimo vitale" pari a 50 litri al giorno per i cittadini morosi e un fondo di sostegno per il pagamento delle bollette delle famiglie meno abbienti. All'ex articolo 13 (*articolo 11*) che da alla Giunta regionale poteri di approvazione di modelli tariffari, è stato approvato un emendamento estremamente interessante, voluto dal Presidente della Regione, che la risorsa idrica non utilizzabile per fini alimentari dovrà avere una tariffa scontata del 50%.

L'ex articolo 14 (*articolo 12*), che è stato approvato integralmente come proposto all'Aula, prevede l'istituzione di Commissioni Tecniche presso gli ATO idrici posti in liquidazione per verificare eventuali inadempimenti contrattuali da parte di soggetti gestori privati, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 11/2010.

Alfio La Rosa (Comitato Promotore Legge di Iniziativa Popolare per l'Acqua Pubblica)

Palermo martedì 11 agosto 2015